



*CODICE ETICO*

*ALLEGATO*

**PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI E PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE  
CHE DENUNCIA ILLECITI E IRREGOLARITA' E DEI SOGGETTI EX ART. 3  
COMMA 3 LETT. A)-H) D.Lgs 10/03/23, n. 24  
(WHISTLEBLOWING)**

Approvata dall'Organo Amministrativo in data 14 settembre 2023

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. SCOPO DELLA PROCEDURA .....</b>	<b>3</b>
<b>3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>4. DEFINIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
<b>5. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE SEGNALAZIONI - RUOLI NEL PROCESSO DI WHISTLEBLOWING .....</b>	<b>6</b>
<b>7. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI .....</b>	<b>9</b>
<b>8. SEGNALAZIONI INTERNE, SEGNALAZIONI ESTERNE E DIVULGAZIONI PUBBLICHE</b>	<b>10</b>
<b>9. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>12</b>
<b>10. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE .....</b>	<b>13</b>
<b>11. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE .....</b>	<b>14</b>
<b>12. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE .....</b>	<b>17</b>
<b>13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>17</b>
<b>14. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI .....</b>	<b>17</b>
<b>15. DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>18</b>
<b>16. ALLEGATO .....</b>	<b>18</b>

## 1. PREMESSA

La Legge 190/2012 (così detta “Legge anticorruzione”) ha introdotto specifica regolamentazione a protezione dei soggetti che effettuano segnalazioni - la misura definita del “Whistleblowing” - finalizzata a favorire l’emersione delle fattispecie di illecito ovvero di altre irregolarità nell’azione amministrativa, precisando la disciplina da adottare a tutela del dipendente pubblico autore della segnalazione.

L’espressione “Whistleblowing” fa riferimento all’azione di un dipendente, collaboratore o professionista di una amministrazione pubblica o dell’ente privato, che segnala violazioni o irregolarità, commesse ai danni dell’interesse pubblico o dell’ente privato, agli organi legittimati ad intervenire.

Con il D.lgs 10 marzo 2023 n. 24 è stata data attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell’Unione raccogliendo in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti del settore pubblico e privato e dando mandato all’ANAC di elaborare specifiche linee guida per fornire principi e indicazioni per la presentazione alla medesima delle segnalazioni esterne e per la gestione delle stesse (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

Con il citato intervento normativo, in particolare, il legislatore nazionale ha previsto un ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, la valorizzazione del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) nella gestione delle segnalazioni ed il rafforzamento del sistema generale di tutela e protezione del segnalante.

La presente procedura - che recepisce la citata normativa e la connessa Delibera ANAC - integra le disposizioni di cui al paragrafo 5.4 del Codice Etico della Società, al quale è collegata, quale parte integrante del medesimo, fermo restando quanto già previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs 231/01 nella Parte Speciale D – Flussi Informativi.

## 2. SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente procedura regola le modalità per effettuare le segnalazioni di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione, di leggi, norme e regolamenti, nonché di valori e principi sanciti dal Codice Etico.

La procedura ha altresì lo scopo di fornire al segnalante – in aggiunta a chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni - le misure a sua tutela definite dalla norma e dalla Società.

### **3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- D.lgs 24/2023 - Attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- D.lgs 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
- L. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
- D.lgs 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016.
- D.lgs 196/2003 e s.m.i. - "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, recante "Disposizione per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".
- L. 179/2017 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
- ANAC - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

### **4. DEFINIZIONI GENERALI**

Ai sensi della normativa vigente, si intendono per:

- a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;
- b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- j) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- k) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla

persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

- l) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- m) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

## **5. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE SEGNALAZIONI - RUOLI NEL PROCESSO DI WHISTLEBLOWING**

Il segnalante (cd whistleblower) è la persona fisica che effettua una segnalazione di informazioni sulle violazioni, acquisite nel proprio contesto lavorativo.

La normativa vigente individua le categorie di soggetti cui è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali violazioni.

Il presupposto per effettuare una segnalazione consiste nell'esistenza di un rapporto tra il segnalante e la Società, in ragione del quale il primo opera / ha operato in virtù di attività lavorative / professionali, presenti o passate.

Le segnalazioni possono essere pertanto effettuate dai seguenti soggetti:

- i dipendenti, a qualsiasi titolo, di Roma Metropolitane;
- le persone fisiche con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza che prestano la propria attività presso Roma Metropolitane<sup>1</sup>;

nonché

- i lavoratori autonomi, i collaboratori, liberi professionisti e i consulenti, volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che svolgono o hanno svolto in passato la propria attività lavorativa presso Roma Metropolitane.

---

<sup>1</sup> Come meglio specificato dalle Linee Guida ANAC "Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni). Può trattarsi, ad esempio dei componenti del CdA, anche senza incarichi esecutivi, oppure dei componenti degli OIV o degli OdV.

Oltre al soggetto segnalante, nell'ambito del sistema di Whistleblowing si individuano anche le seguenti figure, che possono avere un ruolo nel processo di segnalazione e/o particolare rapporto che li lega al segnalante:

- il facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel corso della segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado,
- i colleghi di lavoro del segnalante che operano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il medesimo un rapporto abituale e corrente.

## 6. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La norma prevede espressamente che il dipendente possa segnalare le "condotte ritenute illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro".

Le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica sono qui di seguito elencate:

### *violazioni della normativa nazionale*

- i. illeciti civili;
- ii. illeciti amministrativi;
- iii. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001 e dei codici etico e di comportamento;
- iv. illeciti penali;
- v. illeciti contabili;
- vi. irregolarità<sup>2</sup>; -

*violazioni del diritto dell'UE e della normativa nazionale che lo recepisce in materia di **appalti pubblici**, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, **tutela dell'ambiente**, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, **salute pubblica**, protezione dei consumatori, **tutela della vita***

---

<sup>2</sup> Le "irregolarità" nella conduzione dell'azione amministrativa non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

***privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, dalla norma così declinate:***

- vii. illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3);
- viii. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4);
- ix. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5);
- x. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

Tali condotte pertanto comprendono - tra l'altro - l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (ipotesi di corruzione per esercizio della funzione, per atto contrario ai doveri d'ufficio, in atti giudiziari) che, a titolo meramente esemplificativo possono essere inquadrati come sprechi, nepotismo, demansionamenti, mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, irregolarità nell'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici per lavori e servizi, salvo altro.

Le condotte illecite e le irregolarità segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto a diretta conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, anche casualmente, sulla base di elementi di fatto, rimanendo escluse pertanto le segnalazioni fondate su meri "sospetti" o "voci".

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia (art. 1 comma 2 del Decreto):

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Come esplicitato dalle Linee Guida ANAC *“sono escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato”*;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’UE o nazionali indicati nel D.lgs 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’UE indicati nella direttiva (UE) 2019/1937;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’UE.

## 7. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle necessarie ed appropriate verifiche ed accertamenti, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione, da effettuarsi tramite la compilazione e l’invio del Modulo in allegato alla presente procedura - deve contenere almeno i seguenti elementi:

- identità del soggetto che effettua la segnalazione e suo rapporto con la Società;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se note, le circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi;
- se note, le generalità o altri elementi che consentano l’identificazione del/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Sono legittime le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificarne l'autore; tale modalità di segnalazione tuttavia, anche se inoltrata con i criteri di cui alla presente procedura, potrebbe pregiudicarne l'istruttoria e impossibilitare l'applicazione dei principi a tutela del dipendente che segnala illeciti previsti dalla presente procedura, che saranno tuttavia garantiti in caso di svelamento successivo dell'identità del segnalante.

In ogni caso, alla stregua di ogni altra segnalazione anonima, sarà trattata come segnalazione ordinaria per ulteriori verifiche soprattutto nei casi di riferimento a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalate, a tutela del/i soggetto/i chiamati in causa.

## 8. SEGNALAZIONI INTERNE, SEGNALAZIONI ESTERNE E DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Il Decreto disciplina i seguenti canali per effettuare le segnalazioni:

- canale interno - art. 4, comma 3 del Decreto *"Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole."*;
- canale esterno presso l'ANAC;
- divulgazioni pubbliche;
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

### 8.1. Canale di Segnalazioni interna

Il segnalante può effettuare la segnalazione secondo una delle seguenti modalità alternative:

- **in forma scritta** – alla data di redazione della presente Procedura la piattaforma informatica dedicata, che costituirà il primario canale di segnalazione, non è stata implementata. Si procede alle segnalazioni come illustrato nel cap. 9.
- **in forma orale** – su richiesta di un incontro diretto con il Responsabile per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione di Roma Metropolitane, utilizzando l'indirizzo e-mail anticorruzione@romametropolitane.it.

## 8.2. Canale di segnalazione esterna

È consentita la segnalazione esterna, tramite il canale gestito dall'ANAC, quando - ai sensi dell'art. 6 del Decreto - ricorrono le seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## 8.3. Divulgazione pubblica

Il Decreto introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Attraverso la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell'art. 15, la divulgazione pubblica richiede la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione; in caso di segnalazione interna entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione; in caso di segnalazione esterna ad ANAC entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 9. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere effettuate utilizzando il Modulo per la segnalazione degli illeciti (MSI) allegato alla presente procedura, pubblicato sulla rete intranet nonché sul sito web istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing.

La Società ha individuato nel Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza il destinatario delle segnalazioni oggetto della presente procedura.

Le segnalazioni devono pertanto al medesimo indirizzate con le seguenti modalità:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica a tal fine attivato: e-mail anticorruzione@romametropolitane.it, nelle more che la Società attivi una apposita piattaforma informatica che costituirà il primario canale di segnalazione;
- a mezzo servizio postale all'indirizzo della Sede di Via Tuscolana 171 o recapitata a mano; in entrambi i casi, a tutela della riservatezza, la segnalazione dovrà essere recapitata in busta chiusa che rechi all'esterno il Responsabile per la Prevenzione della corruzione quale destinatario e la dicitura "riservata / personale";
- verbalmente, su richiesta riservata di appuntamento e mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dal RPCT.

Le segnalazioni eventualmente ricevute da ogni altro soggetto dovranno essere tempestivamente e comunque entro sette giorni dal loro ricevimento, inoltrate al RPCT che ne darà contestualmente comunicazione al segnalante.

Qualora il segnalante rivesta la funzione di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione al RPCT non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Le segnalazioni sono riscontrate al segnalante e sono acquisite dal RPCT su apposito registro (cartaceo / informatico) ad accesso riservato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al par. 11 della presente procedura.

Le segnalazioni riportanti violazioni di cui al punto iii del paragrafo 6 sono trasmesse all'Organismo di Vigilanza per competenza.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, la segnalazione dovrà essere inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le modalità descritte nella Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

## 10. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT, che rilasci alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

In ogni fase del procedimento, il RPCT può avvalersi della collaborazione dell'Internal Auditing per le attività di verifica e indagine, nonché del supporto di eventuali altre strutture / funzioni interne, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza di cui al par. 11.

Il RPCT, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione fornendo riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a) a fornire riscontro al segnalante nei termini sopra indicati;
- b) a comunicare l'esito dell'accertamento sia all'Organo Amministrativo sia all'Ufficio del Personale (salvo i casi in cui le suddette funzioni risultino implicate nella segnalazione), affinché sia valutata l'adozione dei provvedimenti del caso nei confronti del segnalato incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società;
- c) a presentare denuncia alle Autorità competenti - Autorità giudiziaria, Procura Regionale della Corte dei Conti, ANAC - per i profili di rispettiva competenza.

In questa fase, il Responsabile della struttura di appartenenza del soggetto che ha commesso illecito / violazione potrà essere informato dei provvedimenti adottati, inclusi quelli disciplinari, fermo restando l'obbligo di riservatezza inerente l'identità del segnalante, nonché di ogni informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

Nel caso di trasmissione della segnalazione a soggetti interni, sarà inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante, della persona che ha assistito quest'ultimo (facilitatore), della persona coinvolta e delle altre persone menzionate nella segnalazione. Ed inoltre espungendo tutti i riferimenti all'attività di assistenza del cd. facilitatore.

Nel caso di trasmissione della segnalazione alle Autorità di cui punto c), l'invio dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis del d. lgs 165/2001.

## **11. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE**

### *11.1. Principi generali*

Il sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Le misure di protezione si applicano:

- al segnalante;
- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali).

Le misure di tutela si applicano:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### 11.2. *Tutela della riservatezza*

La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Pertanto, non rientra nella fattispecie prevista dalla Legge di “dipendente pubblico che segnala illeciti”, soggetto alla tutela di cui alla presente procedura, quella del soggetto che, nel segnalare, non si renda riconoscibile.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

La tutela non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione o elemento da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità dello stesso segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:

- il RPCT abbia preventivamente comunicato al segnalante, in forma scritta, le motivazioni che richiedono il disvelamento della sua identità e vi sia il consenso espresso del segnalante;

□ la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione ricevuta e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.lgs 33/2013 (art. 12, comma 8 del D.lgs 24/2023)

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..

La riservatezza è altresì garantita anche a soggetti diversi dal segnalante, quali:

- il segnalato, ossia la persona fisica oggetto della segnalazione,
- il facilitatore di cui al paragrafo 5, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività con cui l'assistenza si è concretizzata;
- le persone diverse dal segnalato ma che sono citate nella segnalazione (testimoni).

Il segnalato non ha il diritto di essere informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto può essere esercitato solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato a conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui il procedimento sia fondato in parte o del tutto sulla base della segnalazione.

### 11.3. *Divieto di discriminazione*

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), il segnalante e tutti gli altri soggetti di cui al paragrafo 11.1 non possono subire forme di ritorsione o misure discriminatorie, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono atti, provvedimenti e comportamenti quali - a mero titolo di esempio - azioni disciplinari ingiustificate, reiterato rigetto ingiustificato di ferie / permessi, assegnazioni di compiti con risultati irraggiungibili, revoca degli incarichi (interni e esterni), molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di discriminazione/ritorsione anche se tentata o minacciata.

Gli atti discriminatori e ritorsivi eventualmente adottati dalla Società sono nulli. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione in relazione ad una segnalazione di illecito può trasmettere comunicazione esclusivamente all'ANAC, secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità nelle proprie Linee Guida emanate con la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Gli obblighi di riservatezza sull'identità del facilitatore (persona che assiste il segnalante), della persona coinvolta (incolpato) e della persona menzionata nella segnalazione è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

## **12. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE**

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

## **13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal D.Lgs 24/2023 e trattato nella presente Procedura, deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs 196/2003 e del D.lgs 51/2018 e del Regolamento interno per la Protezione dei dati personali.

## **14. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate dal RPCT per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs 24/2023 e del principio



limitazione della conservazione [articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 e articolo 3, comma 1, lettera e), del D.lgs 51/2018].

## **15. DISPOSIZIONI FINALI**

Il RPCT, in relazione alla natura dei fatti oggetto di segnalazione, può proporre l'adozione di ulteriori misure correttive al fine di implementare il sistema di controllo interno. Il RPCT provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza per quanto di competenza.

## **16. ALLEGATO**

Modulo per la segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing (MSI)